Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 1° dicembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100		All'Estero	Abb. annuo L. 200
	» semestrale » 50			» semestrale » 100
	» trimestrale » 25			» trimestrale » 50
	Un fascicolo » 2			Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60		All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 30			» semestrale » 60
	» trimestrale » 15			» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2			Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della **Libreria dello Stato** in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 ottobre 1942-XX, n. 1355.

Delega al Governo del Re per l'emanazione del testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia cinematografica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a rivedere, integrare e coordinare in testo unico tutte le disposizioni vigenti in materia di produzione, importazione, esportazione e commercio delle pellicole cinematografiche, di vigilanza governativa sulle pellicole stesse, di apertura, classificazione ed esercizio delle sale di pubblica proiezione, e, in generale, in materia di spettacoli cinematografici, nonchè in materia di provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale.

Nel detto testo unico saranno comprese anche le disposizioni che potranno essere emanate posteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 2 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1356.

Promozione ed avanzamento per merito di guerra dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 38 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 468, è sostituito dal seguente:

« In tempo di guerra si possono effettuare in tutti i gradi e ruoli, previo unanime giudizio favorevole delle Commissioni centrali di avanzamento di cui all'art. 48:

a) promozioni per merito di guerra;

b) avanzamenti per merito di guerra.

Le prime sono esclusivamente riservate ai sottufficiali e graduati di truppa che durante azioni belliche in volo, a cui abbiano partecipato direttamente, si siano distinti per atti di valore, dando prova nel contempo di sapere assolvere appieno, anche in condizioni particolarmente difficili, le mansioni tecnico-professionali proprie della categoria cui appartengono.

I secondi sono invece riservati ai sottufficiali e graduati di truppa che abbiano dato un eccezionale contributo al buon esito di azioni belliche, dimostrando, nel contempo, di sapere assolvere appieno, anche in condizioni particolarmente difficili, le mansioni tecnico-professionali proprie della categoria cui appartengono.

Le promozioni per merito di guerra si effettuano senz'altro con anzianità nel nuovo grado dal fatto che determinò la proposta (o, se trattisi di un complesso di meriti emersi in più azioni di guerra, dalla data dell'ultimo fatto d'arme) ovvero dalla data della proposta, e, in ogni caso, non posteriore alla cessazione dell'attività bellica.

L'avanzamento per merito di guerra si effettua con lo spostamento nel ruolo pari ad un quindicesimo dei posti, calcolato:

a) sull'organico stabilito per ogni singola classe, ruolo e categoria, se trattisi di marescialli;

b) sull'esistenza effettiva risultante dai ruoli per ogni singolo grado, ruolo e categoria al 1° gennaio dell'anno in cui si è verificato il fatto d'arme (o, se trattisi di un complesso di meriti emersi in più azioni di guerra, al 1° gennaio dell'anno in cui si è verificato l'ultimo dei fatti d'arme) se trattisi di sergenti maggiori, di sergenti o di graduati di truppa.

Se con tale spostamento il militare risulta primo iscritto in ruolo, non computati i non promovibili, egli verrà subito promosso al grado superiore, ma in tale grado non fruirà della differenza residua di posti che rimarrebbero da concedergli.

In ogni caso, però, a parità di numero delle concessioni nello stesso grado, il sottufficiale o il graduato di truppa al quale sia concesso l'avanzamento per merito di guerra non potrà sorpassare il pari grado di lui più aziano che abbia ottenuto in precedenza l'avanzamento al titolo stesso.

Qualora la proposta di promozione per merito di guerra non riporti il giudizio favorevole, potrà essere esaminata ad iniziativa della competente Commissione, per l'avanzamento per merito di guerra.

I giudizi in ordine alla promozione ovvero all'avanzamento per merito di guerra non dovranno essere motivati.

Le promozioni di cui al presente articolo si effettuano anche quando non esista la vacanza nel grado superiore: l'eccedenza causata da dette promozioni è riassorbita al verificarsi della prima vacanza.

Le dette disposizioni si applicano anche nei casi in cui si tratti di importanti operazioni militari aeronautiche nelle colonie, ovvero in missioni non isolate all'estero, da determinare con decreto Reale su proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con

il Ministro per le finanze e gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio dei Ministri.

Le proposte di promozione ovvero di avanzamento per merito di guerra dovranno pervenire al Ministero, sotto pena di decadenza, entro il termine perentorio di sei mesi dal fatto d'arme o dall'ultimo fatto d'arme che ha dato titolo alla proposta, ovvero, nel caso previsto dal precedente comma, non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto che determina la chiusura del ciclo di operazioni.

Detto termine, ove ricorrano particolari e giustificati motivi, potrà essere prorogato, a giudizio insindacabile del Ministro, fino a nove mesi.

Per i militari in servizio per l'adempimento degli obblighi di leva, richiamati dal congedo o comunque non di carriera, potrà farsi luogo soltanto alla promozione per merito di guerra ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1357.

Modificazione degli articoli 8 e 9 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926-IV, n. 143, riguardante l'Alto Comando della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 8 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926-IV, n. 143, convertito nella legge 25 novembre 1926-V, n. 2150, è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio delle sue funzioni il capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica ha alle sue dipendenze il sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronatica e il sottocapo di Stato Maggiore per gli armamenti aerei della Regia aeronautica; dispone inoltre di un proprio Stato Maggiore il cui ordinamento sarà stabilito con Regio decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 ».

Art. 2.

L'art. 9 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926-IV, n. 143, convertito nella legge 25 novembre 1926-V, n. 2150, è sostituito dal seguente:

« Il sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica e il sottocapo di Stato Maggiore agli armamenti aerei della Regia aeronautica coadiuvano il capo di Stato Maggiore nel disimpegno delle sue attribuzioni e adempiono gli speciali incarichi che vengono loro affidati dal capo di Stato Maggiore.

« Il sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica sostituisce il capo di Stato Maggiore in caso di assenza o impedimento di questo.

« I due sottocapi di Stato Maggiore debbono rivestire il grado di generale dell'Arma aeronautica e sono nominati con decreto Reale sentito il Consiglio dei Ministri ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° marzo 1942-XX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1358.

Proroga per l'anno 1942 delle facoltà concesse al Ministro per l'aeronautica delle leggi 13 luglio 1939-XVII, n. 1190, e 6 giugno 1940-XVIII, n. 730, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo in taluni ruoli della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le facoltà concesse al Ministro per l'aeronautica dall'articolo unico della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1190, e dall'art. 5 della legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 730, a bandire concorsi interni, per titoli e per esami, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, in taluni ruoli della Regia aeronautica, fra marescialli in servizio permanente, prescindendo dai prescritti limiti di età, sono prorogate fino a tutto l'anno 1942.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1359.

Pagamenti per lavori e forniture in Africa Orientale Italiana su commesse delle Amministrazioni militari metropolitane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica possono, in deroga alle vigenti disposizioni, disporre, in casi eccezionali e di motivata necessità, a favore delle imprese o dei loro aventi diritto che ne facciano richiesta, sulle liquidazioni, parziali o finali, sulle riserve e sulle domande di revisione di prezzi per forniture, lavori o prestazioni riferibili a spese di loro competenza nell'Africa Orientale Italiana, la corresponsione di acconti nella misura non superiore ai quattro quinti dell'importo presuntivo dei crediti.

Art. 2.

Qualora le forniture, i lavori e le prestazioni risultino ultimati e vi siano anche elementi sufficienti per addivenire a liquidazioni definitive, i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica possono disporre, prima del collaudo definitivo, il pagamento integrale dei crediti e lo svincolo della relativa cauzione.

Le forniture e i lavori debbono essere stati sottoposti, con esito favorevole, almeno ad un collaudo provvisorio.

Art. 3.

Le imprese o i loro aventi diritto debbono provare con mezzi idonei l'ammontare dei loro crediti; in mancanza di mezzi idonei di prova esse debbono fornire elementi che mettano le Amministrazioni interessate in grado di esperire le indagini che riterranno necessarie sull'avvenuta totale o parziale esecuzione degli appalti e sull'ammontare, anche approssimativo, dei crediti.

Le richieste di pagamento devono contenere la dichiarazione, anche se negativa, di acconti eventualmente corrisposti dall'Amministrazione con l'indicazione del loro ammontare nonchè la dichiarazione della inesistenza di impedimenti al pagamento.

Art. 4.

La concessione di acconto o di saldo e lo svincolo della cauzione sono disposti con decreto del Ministro competente previa prestazione di sufficienti garanzie reali o fideiussioni di aziende di credito riconosciute idonee dall'Amministrazione e dopo sentito il parere dei Comitati speciali o degli organi consultivi corrispondenti di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1518.

Per le concessioni di cui al comma precedente relative all'Amministrazione dell'aeronautica deve essere sentito anche il parere del Comitato superiore dell'aeronautica.

I pagamenti di cui alla presente legge di importo non inferiore a lire 20.000.000, sono effettuati secondo le norme contenute nel R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, convertito nella legge 11 aprile 1941-XIX, n. 289.

Per lo svincolo delle cauzioni di cui al 1° comma, deve essere sentito il Ministero delle finanze.

Art. 5.

Le dichiarazioni che eventualmente saranno rilasciate da ufficiali o funzionari civili già preposti alla esecuzione degli appalti sono esenti dalla tassa di bollo e dall'obbligo della registrazione formale.

Gli atti concernenti le garanzie reali e le fideiussioni di cui all'art. 4 e le formalità ipotecarie relative alle dette garanzie reali, sono soggette alla sola imposta minima di registro ed ipotecaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1360.

Provvidenze a favore della produzione dell'acido citrico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al fine di sovvenire i produttori di acido citrico derivato dai limoni e destinato alla fabbricazione di anticrittogamici, è consentita anche per la campagna 1941-42 la utilizzazione dei fondi disposti col R. decreto-legge 11 aprile 1941, n. 230, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 luglio 1941-XIX, n. 1042.

Art. 2.

Al fine di provvedere alla sistemazione finanziaria dell'ammasso dell'essenza di bergamotto per la campagna 1940-41 e di mettere quindi il relativo settore di produzione nella condizione di continuare a contribuire con i sottoprodotti alla fabbricazione dell'acido citrico per anticrittogamici, è autorizzata l'assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il limite massimo di L. 25.000.000.

Art. 3.

Sullo stanziamento autorizzato col R. decreto-legge 11 aprile 1941-XIX, n. 230, convertito in legge con modificazioni, con la legge 25 luglio 1941-XIX, n. 1042, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere anticipazioni alla Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, con sede in Messina, per l'acquisto dei quantitativi di essenza di limoni prodotti nelle campagne 1940-41 e 1941-42 resisi disponibili a seguito della produzione di acido citrico destinato alla fabbricazione di anticrittogamici.

Art. 4.

Sullo stanziamento autorizzato con l'art. 2 della presente legge il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere anticipazioni all'Ente economico della ortoflorofrutticoltura per corrispondere ai produttori di essenze di bergamotto una quota del prezzo delle essenze stesse conferite all'ammasso nella campagna 1940-41.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio per l'applicazione dei precedenti articoli.

Con decreto Reale sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di intesa con quelli per le finanze e per le corporazioni ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite le norme per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. 1361.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 maggio 1942-XX, n. 721, concernente il prolungamento obbligatorio dell'orario del personale addetto agli uffici esecutivi postali e telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 maggio 1942-XX, n. 721, concernente il prolungamento obbligatorio dell'orario del personale addetto agli uffici esecutivi postali e telegrafici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 ottobre 1942-XX, n. 1362.

Proroga dei termini convenzionali stabiliti per le costruzioni e trasformazioni di navi destinate a servizi sovvenzionati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I termini fissati nelle convenzioni attualmente in vigore con le aziende concessionarie di servizi marittimi sovvenzionati per la costruzione, per la trasformazione o per l'entrata in esercizio di navi destinate ai detti servizi possono essere prorogati sino a quattro anni dopo la cessazione della guerra mediante decreto del Ministro per le comunicazioni, il quale inoltre stabilirà, nei singoli casi, di quali altri obblighi previsti dalle convenzioni si debba ugualmente intendere prorogato l'adempimento, se ed in quanto si tratti di obblighi dipendenti dall'entrata in servizio delle navi di cui sopra.

Il Ministro per le comunicazioni ha altresì facoltà di riaprire i termini che siano scaduti in periodo successivo al 1° dicembre 1941-XX e di fissarne dei nuovi nei limiti e con le modalità indicate nel precedente comma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 23 aprile 1942-XX, n. 1363.

Erezione in ente morale della Fondazione « Don Emanuele e Donna Chiarina Cavalli d'Olivola coniugi Visconti », con sede in Breme (Pavia).

N. 1363. R. decreto 23 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione « Don Emanuele e Donna Chiarina Cavalli d'Olivola coniugi Visconti », con sede in Breme (Pavia), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 18 maggio 1942-XX, n. 1364.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'Asilo infantile e seconda scuola per le figlie « Regina Maria Cristina », con sede in Agliè (Aosta).

N. 1364. R. decreto 18 maggio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio dell'Asilo infantile e seconda scuola per le figlie « Regina Maria Cristina », con sede in Agliè (Aosta), viene trasformato a vantaggio dell'Asilo infantile medesimo, che assume la denominazione di Asilo infantile « Regina Maria Cristina », e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1942-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 ottobre 1942-XX.

Mobilitazione civile dei servizi della nettezza urbana di Monza gestiti dall'impresa Guido Fossati & C.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

I servizi della nettezza urbana del comune di Monza, gestiti dall'impresa Guido Fossati & C., sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1942-XX

MUSSOLINI

(4433)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 ottobre 1942-XX.

Mobilitazione civile dell'impresa S.A.T.R.I.S. per i servizi della nettezza urbana di Torino.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

Il personale dipendente dall'impresa S.A.T.R.I.S., che gestisce parte dei servizi della nettezza urbana di Torino, è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1942-XX

(4434) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 ottobre 1942-XX.

Mobilitazione civile della Società italiana reti telefoniche interurbane.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

La Società italiana reti telefoniche interurbane è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 ottobre 1942-XX

(4435) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1942-XXI.

Autorizzazione alla circolazione di autotreni costituiti da un autocarro e due rimorchi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 24 marzo 1942-XX, n. 398;
Ritenuta l'opportunità di consentire una più adeguata utilizzazione degli autocarri in circolazione, in dipendenza della loro ridotta velocità di marcia stabilita dalla legge 4 luglio 1941-XIX, n. 800;

Visto l'esito favorevole delle prove eseguite per l'impiego di autotreni costituiti da un autocarro e due rimorchi;

Ritenuta la opportunità di autorizzare, con le dovute cautele, la circolazione di autotreni costituiti da un autocarro e due rimorchi, in deroga alle disposizioni dell'art. 62 delle norme per la tutela della strada e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933-XII;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto è consentita la circolazione a velocità non superiore a km. 30 orari su percorsi pianeggianti, che non presentino pendenze delle singole livellette superiori al 5 %, ed abbiano larghezze di piani viabili non minori di m. 6 e curve di raggio non minore di m. 20, di autotreni costituiti da un autocarro e due rimorchi, anche se la lunghezza complessiva del treno stradale risulti superiore a m. 22.

Art. 2.

A cura dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sentite le fabbriche costruttrici, saranno precisati i tipi di autocarri per i quali può ammettersi l'accodamento di due rimorchi, nonchè le modalità tecniche relative alla composizione di tali autotreni stradali, nei riguardi della sicurezza e regolarità di circolazione, degli organi di frenatura e di traino e delle segnalazioni ottiche.

Art. 3.

I rimorchi degli autotreni costituiti da un autocarro e da due rimorchi, di cui al precedente art. 2, dovranno essere tutti di tipo unificato.

Art. 4.

L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione darà le necessarie istruzioni ai dipendenti Ispettorati compartimentali per quanto concerne gli accertamenti e le prove da effettuare per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di autotreni costituiti da un autocarro e da due rimorchi di cui al precedente art. 2, nonchè per quanto riguarda gli itinerari sui quali può consentirsi la circolazione di tali autotreni.

Art. 5.

Gli utenti che facciano circolare autotreni costituiti da un autocarro con due rimorchi senza l'autorizzazione degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui all'art. 4, oppure che non si atterranno alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 27 delle « Norme per la tutela delle strade e per la circolazione » indipendentemente dagli obblighi di risarcire gli eventuali danni arrecati alle pavimentazioni ed ai manufatti stradali.

Roma, addì 18 novembre 1942-XXI

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per i lavori pubblici
GORLA

(4439)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1942-XXI.

Divieto di fabbricazione, di vendita, di noleggio e di cessione a qualsiasi altro titolo di stufe a gas per riscaldamento di ambienti e di caldaie a gas per riscaldamento centrale od autonomo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento e al consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni;

Considerata la necessità e l'urgenza di limitare la fabbricazione, la vendita e il noleggio delle stufe a gas per riscaldamento di ambienti e di caldaie a gas per riscaldamento centrale od autonomo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono vietate la fabbricazione, la vendita, il noleggio o la cessione a qualsiasi altro titolo, di stufe a gas per riscaldamento di ambienti e di caldaie a gas per riscaldamento centrale od autonomo.

Art. 2.

Dal divieto, di cui all'articolo precedente, sono esclusi:

a) le parti di ricambio per stufe e caldaie a gas già in uso, limitatamente ai quantitativi per i quali sono state o saranno assegnate le necessarie materie prime dagli organi competenti;

b) le stufe e le caldaie a gas destinate alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici in genere, agli ospedali e case di cura, previa assegnazione delle occorrenti materie prime da parte degli organi competenti.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire, caso per caso, la fabbricazione di stufe e caldaie a gas la cui esportazione sia stata autorizzata dal Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 3.

Ai contravventori delle disposizioni del presente decreto saranno applicate le sanzioni stabilite dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1942-XXI

Il Ministro: RICCI

(4453)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 30 novembre 1942-XXI - N. 217

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2.9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,78
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,78
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,05
Id. 3,50 % (1902)	86,05
Id. 3 % lordo	72,10
Id. 5 % (1935)	93,70
Redimib. 3,50 % (1934)	83,525
Id. 5 % (1936)	96,925
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,70
Id. 4 % (15-12-43)	99,80
Id. 5 % (1944)	96,90
Id. 5 % (1949)	96,85
Id. 5 % (15-2-50)	96,45
Id. 5 % (15-9-50)	95,975
Id. 5 % (15-4-51)	93 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato del Consolidato 3,50 % (1906)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 20

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Cons. 3,50 % (1906), n. 474285, di L. 315, intestato all'Asilo infantile di Bogliasco (Genova). Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 18 settembre 1942-XX

(3692) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi

Con R. decreto 24 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti addì 19 novembre 1942-XXI, registro n. 30 Ufficio riscontro poste, foglio n. 188, su proposta del Ministro per le comunicazioni, viene nominato consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi il gr. uff. Giuseppe Grassia, sostituto avvocato generale dello Stato, in rappresentanza della Regia avvocatura generale dello Stato, in sostituzione dell'Ecc. il gr. uff. avv. Pasquale Scuncio.

(4413)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Carbone (Potenza), Monteiasi (Taranto) e San Chirico Raparo (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

1. Il signor Luigi Carusi fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carbone (Potenza).

2. Il signor Cosimo Damiano Nigro fu Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monteiasi (Taranto).

3. Il signor Domenico De Nilo fu Egidio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Chirico Raparo (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(4290)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.